## REGOLAMENTO (CE) N. 2334/94 DELLA COMMISSIONE

## del 29 settembre 1994

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1679/90 della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3);

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1980/94 della Commissione (\*), modificato dal regolamento (CE) n. 2325/94 (5), per il periodo dal 1º agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1994; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2333/94 della Commissione, del 29 settembre 1994 che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova (9);

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CE) n. 3588/93;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (') alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (²) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44. (²) GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 16. (¹) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 140. (²) GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 19. (²) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.